ALLEGATO "A" AL N.21326 DI RACC.
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"VENETO FILM COMMISSION"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata.

È costituita la "Fondazione Veneto Film Commission" quale fondazione di partecipazione, promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto in qualità di socio fondatore.

Le finalità della Fondazione di cui all'art. 2 vengono perseguite prioritariamente nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

La Fondazione ha sede legale in Venezia – Mestre via Carducci 32.

La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 2 - Finalità.

La Fondazione non ha scopo di lucro e assolve, nell'ambito delle linee di indirizzo definite dalla Giunta Regionale ed in conformità alla programmazione regionale di settore, ai seguenti compiti istituzionali:

a. promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché favorire la crescita della competitività della regione creando le condizioni per attirare le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere anche attraverso servizi dedicati, incentivi fiscali, sportelli dedicati;
b. sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza del Veneto;
c. sostenere le iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Veneto, anche tenendo conto di esperienze territoriali in materia;
d. valorizzare le risorse professionali e tecniche del settore attive sul territorio regionale;
e. promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della Mediateca regionale e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico in essa contenuto;
f. gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali, comunitarie e di altri soggetti.

Art. 3 - Soci sostenitori.

La Regione del Veneto aderisce alla Fondazione in qualità di socio fondatore.

Potranno aderire alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori, Enti Locali, Camere di commercio, nonché altri organismi associativi pubblici e privati del Veneto.

L'adesione di nuovi soci sostenitori viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, a seguito di richiesta presentata dall'aspirante socio, al Presidente della Fondazione.

Ogni socio sostenitore, all'atto dell'adesione, si impegna a garantire il versamento del contributo minimo annuo al funzionamento della Fondazione di cui all'art. 4.

Tale contributo potrà consistere in un apporto pecuniario o in una prestazione di servizi di valore uguale o superiore alla misura del contributo stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di apporti non pecuniari, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Consiglio d'Amministrazione, che si esprime con specifica deliberazione motivata.

Il recesso dei soci sostenitori, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunicato formalmente con raccomandata al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno e, in ogni caso, ha efficacia dall'anno successivo.

Il socio sostenitore che nel corso dell'anno non abbia conferito il proprio contributo annuo al funzionamento è dichiarato decaduto dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 4 - Patrimonio e entrate.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dalla Regione del Veneto;
- dai beni mobili, immobili e beni mobili registrati conferiti dai soci sostenitori e/o acquistati;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità ad opera di terzi, sempre che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per i fini indicati nello Statuto della Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- il contributo annuale versato dal socio fondatore, determinato in sede di approvazione del Bilancio annuale della Regione del Veneto;
- i contributi al funzionamento versati annualmente dai soci sostenitori;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti dalla partecipazione diretta a progetti comunitari e/o nazionali.

Il Consiglio d'Amministrazione determina una volta all'anno la misura minima del contributo di funzionamento a carico di ciascun socio sostenitore.

Gli Enti Locali aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota a loro carico entro 45 giorni dall'approvazione del rispettivo Bilancio di previsione.

Art. 5 - Organi.

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei soci sostenitori;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 6 - Assemblea dei soci sostenitori.

L'Assemblea dei soci è composta dai soggetti, pubblici e privati di cui all'art. 3 comma 2, che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Consiglio d'Amministrazione conferisce a ciascun socio sostenitore il diritto di voto nell'Assemblea.

Ogni socio sostenitore interviene all'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato provvisto di delega scritta. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui

hanno diritto i soci sostenitori presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata inviata ai legali rappresentanti dei soci sostenitori almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Consiglio d'Amministrazione precisa in ogni convocazione il numero di voti spettanti a ciascun socio sostenitore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzante.

L'Assemblea ha funzioni consultive e in tale ambito può elaborare proposte e formulare pareri e rilievi atti al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione da presentare al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 7 - Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale.

I componenti durano in carica quattro esercizi, e scadono alla data di approvazione del Bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La Giunta regionale provvede a sostituire entro 90 giorni il componente che venga a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo.

All'atto della scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione decadono tutti i componenti dello stesso, compresi quelli che non hanno completato il quadriennio.

Il Consiglio d'Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Art. 8 - Poteri del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare, in via meramente esemplificativa:

a. approva entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio preventivo, il piano annuale di attività allegato al Bilancio e, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente;
b. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
c. provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
d. provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
e. delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
f. adotta i regolamenti interni della Fondazione;
g. nomina il Direttore della Fondazione e ne determina il compenso;
h. delibera le modifiche dello Statuto;

i. delibera sulle richieste di adesione di nuovi soci sostenitori;
j. delibera i provvedimenti di recesso dei soci sostenitori;
k. delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
l. delibera gli incrementi del patrimonio;
m. delibera l'ammontare minimo del contributo annuale a carico di ciascun socio sostenitore.

Il Consiglio d'Amministrazione può anche delegare parte dei propri poteri al Presidente o a un Consigliere; può altresì nominare procuratori per specifici e limitati atti, senza che ciò vada a concedere un indiretto potere di amministrare la Fondazione, e nei limiti individuati con propria deliberazione; può avvalersi di consulenti e costituire al proprio interno comitati con funzioni esecutive, propositive o consultive.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.

Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il Consiglio d'Amministrazione quando almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione e può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o si tenga in modalità "mista" con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo in tali casi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno quattro giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio d'Amministrazione può essere convocato con avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo, da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati. Compete al Presidente decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione aventi a oggetto l'approvazione del Bilancio Preventivo, del Bilancio consuntivo e le modifiche dello statuto sono convocate esclusivamente in presenza.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.
Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione è invitato a partecipare il Revisore dei Conti, senza diritto di voto; può essere invitato a partecipare anche il Direttore, senza diritto di voto.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche mediante collegamento telematico, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire e comprendere adeguatamente lo svolgimento della riunione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per collegamento telematico, tutti i Consiglieri in carica e il Revisore dei Conti e, nel caso di collegamento telematico, siano presenti e verificate le condizioni sub a), b) e c) del presente articolo.

Art. 10 - Presidente.

Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede i Consiglio d'Amministrazione e sovrintende l'attività amministrativa, coordina l'operato degli Organi.

Compiti del Presidente sono:

a. dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione;
b. adottare in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno alla vita della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile;
c. vigilare sul funzionamento degli uffici e sulla attuazione dei programmi;
d. relazionare al socio fondatore sull'attuazione del Piano annuale di attività allegato al Bilancio di previsione;
e. trasmettere ai soci sostenitori della Fondazione, entro 15 giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e i soci sostenitori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età.

Art. 11 - Direttore.

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore collabora con il Consiglio d'Amministrazione nella individuazione delle scelte fondamentali e delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Predispone la proposta del Piano annuale delle attività da allegare al Bilancio di previsione, la relazione gestionale da allegare al Bilancio consuntivo, il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e i relativi allegati.
Dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione, esprime pareri e formula proposte al Consiglio d'Amministrazione.

Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti la gestione, nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferitigli, sotto la direzione del Presidente della Fondazione.

Al Direttore possono essere attribuiti dal Presidente e dal Consiglio d'Amministrazione compiti di rappresentanza della Fondazione.

In caso di impedimento superiore ai sei mesi, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente, il quale provvede a convocare entro 30 giorni il Consiglio d'Amministrazione per la designazione del nuovo Direttore.

L'incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto; cessa unitamente con il

Consiglio d'Amministrazione ed è rinnovabile.

Art. 12 - Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti dovrà necessariamente appartenere al Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 ed è nominato dalla Giunta regionale.

Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; redige una propria relazione sui Bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.

Il Revisore redige regolare verbale delle operazioni svolte.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione a cui deve essere invitato.

Il Revisore dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del Bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della carica.

Il Revisore dei Conti percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe.

La revisione dei conti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 39/2010, per quanto applicabili.

Art. 13 - Incompatibilità.

Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione regolamenta le incompatibilità e i casi di ineleggibilità degli amministratori.

Art. 14 - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio d'Amministrazione approva entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio preventivo, il piano annuale di attività allegato al Bilancio e, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente.

Il Bilancio consuntivo è composto dallo stato patrimoniale, dal conto consuntivo, dalla relazione gestionale del Direttore e dai relativi allegati.

Il Bilancio consuntivo viene trasmesso al Revisore dei Conti almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio d'Amministrazione che deve discuterlo. La relazione del Revisore dei Conti viene depositata presso la sede della Fondazione almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio d'Amministrazione che deve discuterlo.

Art. 15 - Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Art. 16 - Liquidazione ed estinzione della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello Statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.).
Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio d'Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

Art. 17 - Norma transitoria.

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

Art. 18 - Norme applicabili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

F.to Luigi Bacialli
F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

Certifico, io sottoscritto, dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero dieci pagine e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Venezia-Mestre, 15 luglio 2024.

Firmato digitalmente da ALBERTO GASPAROTTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA:80016330278